



REPUBBLICA ITALIANA 65/2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto

Presidente

Domenico Guzzi

Giudice relatore

Ida Contino

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 65/2018

nel giudizio iscritto al n. 21327 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei Conti per l'esercizio di azione revocatoria nei confronti di:

- **Nicolazzi Ottaviano Luca**, nato a Petilia Policastro il 18 ottobre 1964, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Zimatore, presso il cui studio in Catanzaro, via Buccarelli, n. 49, ha eletto domicilio.

- **Borrelli Giuseppina**, nata a Petilia Policastro l'8 novembre 1965, ivi residente in via delle Tessitrici n. 17, non costituita,

- **Nicolazzi Teresa**, nata a Genova il 24 settembre 1991, ivi residente in via Petilina n. 26 P I., non costituita.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 gennaio 2018 il Consigliere relatore, Domenico Guzzi, il Procuratore regionale, dott.ssa Rossella Scerbo e l'avv. Valerio Zimatore in difesa del sig. Nicolazzi Ottavio.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 6 aprile 2017, la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti ha promosso un giudizio, ex art. 2901 c.c. ed in conformità agli artt. 73 e 86 del c.g.c., a carico dei soggetti indicati in epigrafe per la revocatoria degli atti di donazione di seguito indicati:

a) atto in data 21.9.2012 a rogito del notaio Capocasale Giulio rep. n.82426/28452, con cui il sig. Nicolazzi Ottaviano Luca ha donato alla moglie Borrelli Giuseppina la proprietà di un terreno identificato nel catasto del Comune di Petilia Policastro al foglio n. 45, particella n. 46. Sub, consistenza 4 ettari, 9 are e 60 centiare;

b) atto in data 19.11.2014 a rogito del notaio Scornajenghi Riccardo repertorio n.99995/37576, con cui il sig. Nicolazzi Ottaviano Luca, unitamente alla moglie Borrelli Giuseppina in regime di separazione di beni, ha donato alla figlia Nicolazzi Teresa:

1. terreno identificato nel catasto del Comune di Petilia Policastro, foglio 67, particella 339 subalterno, consistenza 1 h, 17 are, 40 centiare;

2. terreno identificato al catasto del Comune di Petilia Policastro, foglio 67, particella 340 subalterno, consistenza 9 are e 40 centiare.

Evidenzia a tal fine il Procuratore regionale che l'azione revocatoria è stata esercitata a garanzia del credito erariale di cui è titolare l'AGEA/ARCEA per euro 365.472,21, oltre a rivalutazione monetaria

e interessi legali, credito nascente dalla pronuncia di condanna per responsabilità amministrativa irrogata da questa Sezione giurisdizionale al sig. Nicolazzi Ottaviano Luca con la sentenza n. 168/2016 del 5 luglio 2016.

A sostegno della domanda, il requirente ha sostenuto che l'azione, oltre a rientrare nella giurisdizione della Corte dei conti, è assistita dal requisito oggettivo dell'*eventus damni* in rapporto al credito erariale vantato dalla pubblica amministrazione, e da quello soggettivo della consapevolezza di recare un *vulnus* alle ragioni del creditore.

Si è ritualmente costituito in giudizio il sig. Nicolazzi Ottaviano con il ministero dell'avv. Valerio Zimatore e con una comparsa e risposta depositata il 19 dicembre 2017.

L'interessato ha dedotto l'infondatezza dell'azione pauliana perché priva dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c.

In particolare, nell'escludere sia l'esistenza del pericolo di danno a carico del creditore, sia la consapevolezza del danno stesso da parte del donante, ha evidenziato che la Procura regionale non ha fornito alcuna prova della reale incidenza che gli atti dispositivi avrebbero avuto sulla garanzia patrimoniale generica.

In concreto, il requirente non avrebbe adempiuto all'onere di dimostrare la consistenza qualitativa e quantitativa degli atti con cui il Nicolazzi ha disposto del proprio patrimonio e la loro capacità di pregiudicare le ragioni del credito.

Secondo il deducente, il giudice doveva essere messo nella condizione di valutare l'*eventus damni* con riguardo al momento in cui

l'azione è stata proposta, sicché non *“si potrebbe, sulla base dell'incapienza manifestatasi successivamente, sottoporre a critica un atto che, al tempo in cui venne posto in essere, non si manifestava come pericoloso”*.

A tal proposito il Nicolazzi ha pure evidenziato come da parte dell'attore non si fosse data alcuna prova della consistenza patrimoniale residua, essendosi semplicemente limitato nell'atto introduttivo *“ad asserzioni caratterizzate dal richiamo del dato normativo e, quindi, di per sé generiche, senza fornire sul punto la dimostrazione anche di un semplice pericolo di danno”*.

Quanto al requisito della *scientia damni*, la sua esistenza sarebbe parimenti esclusa dal fatto che *“l'atto dispositivo del 21 settembre 2012 con cui il signor Nicolazzi ha trasferito alla moglie la proprietà del terreno sopra indicato non può considerarsi preordinato alla diminuzione della garanzia patrimoniale, atteso che a quella data non era ancora insorto il credito”*, mentre *“l'atto di citazione contenente la previsione di danno erariale è stato notificato il 24 giugno del 2014, dopo due anni rispetto al primo atto dispositivo del patrimonio di cui si chiede l'inefficacia”*.

Nel corso dell'odierno dibattimento, il Pubblico Ministero ha contestato le difese del Nicolazzi ed ha insistito per l'integrale accoglimento dell'azione revocatoria.

Il legale intervenuto ha, invece, riproposto le argomentazioni difensive formulate con l'atto di comparsa e risposta, soffermandosi in particolare sui requisiti previsti dalla disciplina codicistica per

l'ammissione dell'azione pauliana e su come non vi sarebbe in atti alcuna prova della loro esistenza.

Esaurito il dibattimento, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. Preliminarmente ed in conformità a quanto previsto dall'art. 93 del c.g.c., il Collegio dichiara la contumacia delle sig.re Borrelli Giuseppina e Nicolazzi Teresa, giacché non costituite in giudizio pur essendo stato loro notificato il relativo atto di citazione.

II. Passando al merito, il Collegio ritiene fondata l'azione, non potendo al riguardo condividere le argomentazioni difensive *ex adverso* proposte dal sig. Nicolazzi Ottaviano Luca.

Come evidenziato in narrativa, il comparente ha contestato il fondamento della domanda attrice opponendo l'assoluta mancanza di prova in relazione alla effettiva consistenza patrimoniale residua e, dunque, in ordine alla mancata dimostrazione dell'*eventus damni* riguardo alla reale idoneità degli atti oggetto di revocatoria a pregiudicare le ragioni del credito.

Sotto altro profilo e con riferimento all'atto rogato dal notaio Capocasale Giulio in data 21 settembre 2012, rep. n.82426/28452, il sig. Nicolazzi ha contestato anche l'esistenza della *scientia damni*, trattandosi di una donazione che si è perfezionata ben prima che sorgesse il credito erariale a tutela del quale è stata esercitata l'azione pauliana tratta a giudizio.

Ad avviso della Sezione, però, entrambi i motivi di difesa non colgono

nel segno auspicato dall'interessato.

II.1 Ed invero, con riguardo all'asserita assenza dell'elemento oggettivo o, meglio, alla mancanza di prova che, secondo il Nicolazzi, il requirente contabile avrebbe dovuto fornire circa l'esistenza del pericolo di un danno reale a carico del creditore, è sufficiente osservare in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità, che l'*eventus damni* in grado di giustificare la tutela a favore del creditore sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione del credito, ma anche quando la renda incerta o semplicemente più difficoltosa (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, n. 6676 del 1998; Sez. III, n. 7262 del 2000).

Con riguardo, poi, all'onere di provarne l'esistenza, la giurisprudenza ha chiaramente puntualizzato che chi intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, deve dimostrare oltre all'esistenza delle ragioni creditorie, anche il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto di cui si chiede la revocatoria, di tal che se dalla valutazione di questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto dispositivo sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'*eventus damni* (Cass. civ. Sez. II Sent., 31-10-2008, n. 26331).

Ancor più esplicitamente, *nell'azione revocatoria ordinaria il presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore include anche il pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice*" (Cass. civ. Sez. III, 22-12-2015, n. 25733).

Concludendo sul punto, si deve dunque dedurre alla luce di tali coordinate ermeneutiche che, in presenza di un credito erariale derivante da una sentenza di condanna per responsabilità amministrativa, il ricorso del debitore ad atti dispositivi del proprio patrimonio non possa che ragionevolmente tradursi in una fonte di incertezza e di sicuro pregiudizio per il corretto soddisfacimento delle ragioni creditorie, perché ad un atto che indubbiamente comporta un decremento del patrimonio è logico ricondurre un mutamento, sia qualitativo che quantitativo, *in peius* della consistenza patrimoniale in danno del creditore, così potendo operare una presunzione *iuris tantum* all'evidenza superabile solo in forza di una diversa e contraria allegazione che, però, solo il debitore potrebbe fornire avverso l'azione revocatoria.

Nel caso di specie, tale contraria allegazione è indubbiamente mancata da parte del sig. Nicolazzi, sicché non si può che concludere per il fondamento *in parte qua* dell'azione revocatoria esercitata dalla Procura regionale. Del pari, spettava al convenuto in revocatoria, e non alla Procura, fornire la prova della corrispondenza del residuo patrimonio, prova che non è stata fornita, per cui anche tale censura deve ritenersi destituita di fondamento.

II.2 Quanto, poi, all'atto di liberalità perfezionatosi nel rogito notariale del settembre 2012, che ad avviso del Nicolazzi sarebbe *ex se* insuscettibile di cadere in revocatoria per assenza della *scientia damni*, anche sotto questo profilo ci si deve rifare alla chiara giurisprudenza di legittimità intervenuta al riguardo.

Sul punto occorre osservare che quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, è vero che la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al "*consilium fraudis*" del debitore, anche la "*participatio fraudis*" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro, ma è nondimeno vero che tale elemento psicologico può essere accertato anche in questo caso mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass. civ. Sez. III, 18-09-2015, n. 18315).

Ora, per quanto sia indubitabile che l'atto dispositivo di cui si chiede la revocatoria si è perfezionato prima della sentenza di condanna a carico del Nicolazzi che è del 7 luglio 2016, è però altresì vero alla luce degli atti di causa che: a) la prima segnalazione del danno che ha poi visto il riconoscimento della responsabilità erariale in capo al Nicolazzi risale a un verbale di accertamento degli ispettori INPS notificato in data 23 settembre 2011; b) tale verbale era poi sfociato in una indagine di polizia giudiziaria condotta dalla Guardia di Finanza, che si è dipanata lungo tutto l'arco del 2012 e che si è articolata in un'azione penale e in un'azione erariale con conseguente invito a dedurre per l'instaurazione del giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale; c) l'atto dispositivo in questione è consistito in un atto di liberalità, dunque un atto a titolo gratuito, a vantaggio non di un terzo estraneo alla sfera familiare del Nicolazzi, ma della moglie, sig.ra Borrelli Giuseppina, ossia a beneficio di un soggetto

legato da particolare vincolo di parentela con il disponente.

In un siffatto contesto, sembra al Collegio ragionevole presumere, in conformità all'enunciato giurisprudenziale sopra riportato, sia l'esistenza della *scientia damni*, ovvero la consapevolezza da parte del Nicolazzi di agire recando un pregiudizio alle ragioni del credito che verosimilmente sarebbe stato acclarato, come in effetti poi è stato, sia la *partecipatio* in danno della congiunta in favore della quale la donazione è stata disposta.

Palese è, poi, la sussistenza della *scientia damni* con riferimento alla seconda donazione, avvenuta con rogito notarile del 19.11.2014, in epoca successiva al sorgere del credito, di cui all'atto di citazione notificato in data 18.09.2014.

III. Alla luce delle suesposte argomentazioni la domanda va, dunque, conclusivamente accolta, con spese a carico del soccombente nella misura di seguito statuita.

P.Q.M.

La Sezione, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

l'atto di citazione a carico dei signori **Nicolazzi Ottaviano Luca, Borrelli Giuseppina e Nicolazzi Teresa** e, per l'effetto, **dichiara la revocatoria** e la conseguente **inefficacia** nei confronti dell'**AGEA/ARCEA** degli atti:

- in data **21.9.2012** a rogito del notaio **Capocasale Giulio rep. n.82426/28452,**
- in data **19.11.2014** a rogito del notaio **Scornajenghi**

Riccardo repertorio n.99995/37576.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio che sino alla pubblicazione della presente sentenza si liquidano in euro *900,00**novecento/00*.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018.

IL GIUDICE ESTENSORE

f.to Domenico Guzzi

IL PRESIDENTE

f.to Rita Loreto

Depositata in segreteria il 07/05/2018

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo